

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI RICERCATORI E TECNOLOGI IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato con Delibera del Presidente 21 gennaio 2021, n. 1

Articolo 1

Elettorato attivo e passivo

1. Il presente Regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera n), Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, disciplina le modalità per l'elezione del componente del Consiglio di Amministrazione eletto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello Statuto dell'INAPP, "*dai ricercatori e dai tecnologi dell'Istituto*".

2. In forza di quanto previsto dalla previsione statutaria richiamata al comma precedente, hanno diritto di **elettorato attivo** ai fini della elezione del suddetto componente del Consiglio di Amministrazione i dipendenti dell'Istituto, anche a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con inquadramento in uno dei tre livelli (I-II-III) del profilo di Ricercatore e Tecnologo, che non siano in posizione di aspettativa senza assegni o di comando presso altra amministrazione. Per poter esercitare il diritto di voto il requisito soggettivo sopra complessivamente richiamato deve risultare sussistente alla data di formalizzazione della lista dei titolari del diritto di elettorato attivo, nonché alla data indicata per l'esercizio del diritto di voto.

3. In considerazione della necessità di garantire la massima continuità della funzione di componente del Consiglio di Amministrazione durante il suo intero mandato quadriennale, l'**elettorato passivo** è riconosciuto in favore dei dipendenti a tempo indeterminato con inquadramento in uno dei tre livelli (I-II-III) del profilo di Ricercatore e Tecnologo e con comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell'INAPP, a condizione che non siano in posizione di aspettativa senza assegni o di comando presso altra amministrazione. Non è compatibile l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione con nessuna delle seguenti cariche/funzioni:

- a) componente del Consiglio Scientifico dell'Istituto;
- b) responsabile di una Struttura di Ricerca;
- c) rappresentante sindacale coinvolto nella contrattazione collettiva in Istituto.

Articolo 2

Procedure elettorali

1. La procedura elettorale si articola nelle fasi di seguito riportate:

a) il Presidente dell'Istituto emana una delibera per indire le elezioni per la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1 del presente Regolamento;

b) **entro cinque giorni** dalla data di emanazione della delibera di cui alla precedente lettera a), il Direttore Generale dell'Istituto definisce ed approva, con apposita determina, la lista dell'elettorato attivo e invita formalmente, come da apposito avviso allegato al medesimo provvedimento, tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, come indicato all'articolo 1, a presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale, nominata con il medesimo provvedimento. La lista dell'elettorato attivo, allegata alla citata determina, è pubblicata nella intranet

dell'Istituto, in una apposita sezione dedicata all'elezione del componente del Consiglio di Amministrazione;

c) tale Commissione Elettorale, che sovrintende allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, è composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra i dipendenti dell'Istituto non rientranti nell'elettorato attivo. Vengono nominati anche tre componenti supplenti, anch'esso scelti tra i dipendenti privi dell'elettorato attivo, che subentrano in caso di indisponibilità dei componenti titolari. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale devono essere presenti tutti e tre i suoi componenti;

d) le candidature, formulate sulla base di una proposta sottoscritta per condivisione da almeno dieci dipendenti titolari del diritto di elettorato attivo, devono pervenire **entro quindici giorni** dalla data della determina di cui alla precedente lettera b). Ogni dipendente facente parte dell'elettorato attivo può condividere una sola candidatura. **Entro cinque giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale, all'esito delle relative verifiche in ordine all'ammissibilità, certifica la lista provvisoria dell'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione nella intranet dell'Istituto;

e) **entro il termine di cinque giorni**, che decorrono dalla data di pubblicazione sul sito internet della lista dell'elettorato passivo, di cui alla precedente lettera d), i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle liste di quest'ultimo elettorato, oltre che dell'elettorato attivo, possono presentare reclamo scritto alla Commissione Elettorale;

f) **entro il termine di tre giorni**, che decorrono dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, di cui alla precedente lettera e), la Commissione Elettorale decide sugli stessi, approvando definitivamente le liste, che vengono immediatamente pubblicate nella intranet di Istituto, in aggiornamento e revisione delle liste precedentemente pubblicate;

g) **entro quindici giorni** dalla data della pubblicazione, di cui alla precedente lettera f), delle liste definitive sia dell'elettorato attivo che dell'elettorato passivo, vengono svolte le votazioni nella data a tal fine indicata dalla Commissione Elettorale e comunicata al personale interessato mediante apposito avviso nella intranet d'Istituto. Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale redige il relativo verbale contenente: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti validi espressi per ciascun candidato, il numero di eventuali schede bianche, il numero delle eventuali schede nulle, l'indicazione del candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, tenendo parimenti conto che, a parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità nei ruoli dell'Istituto e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età. Successivamente, la Commissione Elettorale trasmette tale verbale, per l'approvazione, al Presidente che, con apposita delibera, proclama il componente eletto per il Consiglio di Amministrazione. I risultati delle votazioni vengono quindi pubblicati sul sito intranet dell'Istituto e trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per gli adempimenti conseguenti.

2. I termini di cui al precedente comma sono da computarsi in giorni solari; laddove uno di tali termini scada in un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso si intenderà automaticamente prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

3. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dipendenti titolari del diritto di elettorato attivo che abbiano espresso il voto.

Articolo 3

Procedura di voto e di scrutinio

1. Il voto, individuale e segreto, è espresso con modalità telematica mediante accesso ad un portale web dell'Istituto appositamente dedicato alle elezioni disciplinate dal presente Regolamento.
2. La segretezza viene assicurata tramite l'invio, almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun dipendente titolare del diritto di elettorato attivo, di apposite credenziali individuali per l'accesso, in modo riservato, al suddetto portale.
3. Ciascun Ricercatore o Tecnologo può esprimere una preferenza unica, attribuendo il proprio voto ad un solo candidato. Sarà, inoltre, possibile non esprimere alcuna preferenza (scheda bianca).
4. Le operazioni di voto si svolgono nella data a tal fine indicata dalla Commissione Elettorale dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
5. Al termine del periodo per esercizio del voto, la Commissione Elettorale accede al suddetto portale e procede a scaricare e stampare in formato non modificabile gli esiti della medesima votazione. Tali attività vengono svolte dalla Commissione Elettorale in seduta pubblica, anche in modalità telematica, così da garantire la massima trasparenza delle procedure di scrutinio.

Articolo 4

Decadenza ed incompatibilità

1. Comporta la decadenza della nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP il venir meno delle condizioni per il riconoscimento del diritto di elettorato passivo. Cessa, pertanto, dal suddetto incarico il dipendente posto in quiescenza o comandato presso altra amministrazione o collocato in aspettativa senza assegni. In caso di decadenza, subentra quale componente del Consiglio di Amministrazione il primo dei non eletti.
2. Il dipendente eletto, qualora successivamente alla conclusione del processo elettorale divenga titolare di carica incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, come stabilito al precedente articolo 1, comma 4, è invitato dalla Direzione Generale a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla nuova nomina, l'opzione per una tra le due cariche/funzioni. Il mancato esercizio di tale opzione entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia alla funzione di componente del Consiglio di Amministrazione. Anche in tale ipotesi subentra quale componente del Consiglio di Amministrazione il primo dei non eletti.

Articolo 5

Norme finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato o integrato con le medesime formalità con cui è stato adottato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.